COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE COMMERCIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Salvi Laura

DETERMINAZIONE N. 2100 DEL 13/06/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ESERCIZIO DEL CD. "INTERVENTO SOSTITUTIVO", EX ART. 31, COMMI 8-BIS E 3, D.L. 69/2013, NEI CONFRONTI DI INAIL (2° TORNATA) - "CONTRIBUTO UNA TANTUM PER SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE EMERGENZA SANITARIA COVID-19" – BANDI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2516 DEL 24/11/2020 E N. 2887 DEL 17/12/2020

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 dell'11/11/2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio e Attività Produttive*" ed è stato disciplinato l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 193 del 29/12/2023, relativo all'assegnazione delle funzioni di responsabile di parte dei procedimenti amministrativi inerenti alla Sezione Commercio alla dott.ssa Salvi Laura;

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 2516 del 24/11/2020, il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione", sulla scorta della Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 13/11/2020, ha approvato il *"Bando per l'erogazione di un contributo una tantum per sostegno delle attività economiche che hanno subito gravi danni in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19"* rivolto alle imprese operanti nel settore del commercio, pubblici esercizi, servizi alla persona, turismo, sport, cultura, spettacolo, intrattenimento (escluse sale bingo, sale gioco slot-VLT e scommesse) ed il relativo modello per la presentazione della domanda, quantificando l'importo del contributo da riconoscersi in favore di ciascuna impresa nella misura una tantum di € 500,00;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 14/12/2020, dichiarata i.e., stante la considerevole entità dei fondi a disposizione, si è ritenuto di ampliare la platea dei potenziali beneficiari del contributo economico, consentendone l'accesso anche agli operatori economici esclusi dal novero dei potenziali beneficiari dell'aiuto economico statuito nel bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2516 del 24/11/2020;
- con Determinazione n. 2887 del 17/12/2020 è stato quindi approvato il "*Bando-bis per l'erogazione di un Contributo una tantum per sostegno delle attività economiche che hanno*

subito gravi danni in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19" che ha definito l'importo dell'aiuto, i requisiti ed i modelli per la presentazione della domanda;

- con Determinazione Dirigenziale n. 3200 del 31/12/2020 è stata impegnata la spesa di € 844.300,00, pari alla spesa complessivamente prevista per i due bandi sopraccitati, al Cap/Art 360150/1510 denominato *"Sussidi al commercio (trasferimenti correnti ad altre imprese) per emergenza Covid 19"*, anno esercizio 2020 - codice piano finanziario P. Fin. U.1.04.03.99.999 - "*Trasferimenti correnti a altre imprese*" (impegni n. 190222, n. 190224, 190225, 190226);
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 40 del 12/01/2021 si è provveduto ad integrare tale impegno di spesa per ulteriori € 2.100,00 (impegno n. 190452);

PRESO ATTO che, con riguardo ad entrambi i bandi sopra richiamati, si è provveduto, nei confronti delle imprese riconosciute beneficiarie nell'ambito dei bandi stessi (e risultate in regola a fronte delle verifiche di accertamento della regolarità contributiva e previdenziale (DURC) ex art. 31 del D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito in L. 09/08/2013, n. 98), alla liquidazione del contributo in più tranches, per gruppi di imprese, dapprima con innumerevoli determinazioni dirigenziali adottate nel corso dell'anno 2021 e nei primi mesi dell'anno 2022;

DATO ATTO che, nel quadro della complessiva attività istruttoria compiuta dall'Ufficio Commercio ai fini del "controllo a campione" previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 618 del 08/03/2021, è stato effettuato un sorteggio (verbale prot. 17280 del 09/03/2021) che ha portato all'estrazione, tra le n. 512 domande presentate dalle imprese ed ammesse al contributo per entrambi i Bandi sopra indicati, di n. 52 posizioni che sono state conseguentemente sottoposte a specifiche ed articolate attività di verifica;

RILEVATO, altresì, che l'Ufficio ha compiuto ulteriori attività istruttorie anche rispetto a domande presentate da imprese non ricadenti nel sorteggio di cui sopra, in specie eseguendo controlli volti a verificare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 71 e 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni rese ex artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000 e, quindi, l'integrazione dei requisiti sostanziali richiesti per l'ammissione al contributo;

TENUTO CONTO che i contributi già riconosciuti ed erogati da questo Ente nell'ambito sia del "Primo bando", approvato con Determinazione dirigenziale n. 2516 del 24/11/2020, sia del "*Bando-bis*", approvato con Determinazione dirigenziale n. 2887 del 17/12/2020, e che come detto sono stati oggetto di liquidazione in molteplici "tranches", non erano da assoggettarsi alla ritenuta a titolo di acconto del 4% ex art. 28, co. 2, del D.P.R. 600/1973, ciò in conformità ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto in riscontro ad apposita istanza di interpello n. 907-200972021 formulata dal Comune di Rovigo (riscontro AE agli atti con prot. 82850 del 16/11/2021);

PRESO ATTO che, ad esito dell'attività di verifica e valutazione circa la sussistenza, in capo alle imprese già risultate beneficiarie del contributo una tantum nell'ambito di uno dei due suddetti bandi e che non avessero presentato criticità in sede ulteriori controlli effettuati ex artt. 71 e 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dei presupposti per il riconoscimento dell'importo della ritenuta d'acconto del 4% in precedenza applicata erroneamente (ovverosia € 20,00, pari al 4% di € 500,00 ed eventualmente € 64,00, pari al 4% di 1.600,00), sono state adottate plurime determinazioni dirigenziali di liquidazione di tale ritenuta d'acconto del 4% (Determinazione n. 3520 del 30/11/2022; Determinazione n. 3696 del 12/12/2022; Determinazione n. 3972 del 23/12/2022; Determinazione n. 695 del 28/02/2023; Determinazione n. 2245 del 14/07/2023; Determinazione n. 892 del 07/03/2024);

PRESO ATTO inoltre che, in base alle risultanze positive delle ulteriori attività di controllo e verifica nelle more condotte *ex officio*, come da note istruttorie in atti, con ulteriori provvedimenti

dirigenziali si è provveduto alla liquidazione dell'importo dovuto a titolo di contributo economico una tantum nei confronti di operatori economici non inseriti nei gruppi di imprese ("tranches") destinatari dei provvedimenti di liquidazione emessi nel corso degli anni 2021-2022, in particolare sia nei confronti di imprese non precedentemente assoggettate al controllo a campione, ma che non avevano ricevuto la liquidazione del contributo in ragione della (sola) irregolarità contributivo-previdenziale, sia anche di imprese sorteggiate per il controllo a campione e la cui posizione, ad esito delle ulteriori verifiche, è risultata tale da dover essere definita in senso positivo (Determinazione n. 696 del 28/02/2023; Determinazione n. 2244 del 14/07/2023; Determinazione n. 4254 del 15/12/2023; Determinazione n. 891 del 07/03/2024);

DATO ATTO che la definizione in senso positivo delle posizioni di molteplici imprese, con conseguente liquidazione nei confronti delle stesse, mediante le sopra riferite determinazioni dirigenziali, del contributo di € 500,00 e dell'eventuale contributo integrativo di € 1.600,00, è stata possibile alla luce delle risultanze positive delle verifiche in merito alla regolarità contributiva e previdenziale delle medesime, ex art. 31 del D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito in L. 09/08/2013, n. 98, come da attestati (DURC) acquisiti mediante il portale "Durc online" e depositati in atti della Sezione Commercio;

RILEVATO, per contro, che rispetto a molteplici imprese risultate a suo tempo beneficiarie del contributo una tantum nell'ambito di uno dei Bandi approvati dal Comune di Rovigo, è stata accertata nel corso del tempo l'irregolarità contributivo-previdenziale della rispettiva posizione, essendo stato ripetutamente acquisito agli atti apposito DURC attestante il sussistere di inadempienze nei confronti di uno o più Istituti previdenziali;

RICORDATO che l'art. 4 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (successivamente abrogato dal D.Lgs. 50/2016) ha introdotto il "potere sostitutivo" della stazione appaltante nei confronti dell'Inps, dell'Inail ed, in caso di imprese edili, della Cassa edile, in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore che sia accertata con il "DURC";

RICHIAMATA l'attuale previsione normativa di riferimento, ovverosia l'art. 31 del D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito in L. 09/08/2013, n. 98, il cui comma 8 bis dispone che "*Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo*", ed il cui comma 3, appunto, stabilisce che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, qualora il DURC "*segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile*";

PRESO ATTO, pertanto, alla luce del permanere dell'irregolarità della posizione contributivo-previdenziale di molteplici imprese in precedenza ammesse al contributo una tantum in forza dei richiamati Bandi, e dunque dell'impossibilità di procedere alla liquidazione del contributo previsto direttamente nei confronti delle stesse, che sussistono rispetto a tali posizioni i presupposti da parte di questo Ente – nelle vesti di Amministrazione procedente – per il ricorso al cd. "intervento sostitutivo", ex art. 31, commi 8-bis e 3, del D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito in L. 09/08/2013, n. 98;

RITENUTO, in tale sede, di provvedere, con riguardo alle posizioni delle suddette imprese il cui DURC abbia segnalato inadempienze contributive, all'esercizio del cd. intervento sostitutivo ex art. 31, commi 8-bis e 3, del D.L. 69/2013, specificatamente nei confronti di INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, per il tramite della sede di Rovigo, quale struttura/articolazione territorialmente competente;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2012, che stabilisce: *"il c.d. intervento sostitutivo - oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti nei confronti degli appaltatori "copra" interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse edili - può operare anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di "colmare" le inadempienze evidenziate nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In quest'ultimo caso le somme dovute dalla stazione appaltante all'appaltatore - in assenza di specifiche indicazioni da parte del Legislatore in ordine alla applicabilità di criteri di precedenza nella soddisfazione dei crediti - dovranno essere ripartite tra gli Istituti e le Casse edili creditori in proporzione dei crediti di ciascun Istituto e Cassa evidenziati nel DURC o comunicati dai medesimi, a seguito di richiesta della stazione appaltante"*;

RICHIAMATE inoltre, le istruzioni operative INAIL del 21/03/2012 e del 03/10/2013, ove sono fornite specifiche informazioni in merito alle modalità di attuazione dell'intervento sostitutivo e puntuali indicazioni operative per la "*stazione appaltante*"/ente procedente;

RILEVATO, in particolare, che nell'Istruzione operativa INAIL del 21/03/2012 si precisa, tra l'altro, che:

- *"Ricevuto un DURC attestante l'irregolarità, la stazione appaltante deve comunicare alla Sede INAIL che ha accertato l'inadempienza, per posta elettronica o posta elettronica certificata, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo. Tale "comunicazione preventiva" deve essere effettuata utilizzando il facsimile allegato* (ndr. Allegato 2 all'Istruzione operativa n. 2029 del 21/03/2012)*, predisposto al fine di facilitare la trattazione degli interventi sostitutivi, dove la stazione appaltante deve indicare l'importo che intende versare all'INAIL";*
- *"Ricevuta la richiesta della stazione appaltante, la Sede deve tempestivamente: […] comunicare al responsabile del procedimento della stazione appaltante il codice IBAN della Sede e, se nel frattempo l'inadempienza INAIL si è ridotta rispetto all'importo indicato dalla stazione appaltante nella "comunicazione preventiva", comunicare anche il minor ammontare del debito contributivo che deve essere versato all'INAIL.";*
- *"Al fine di agevolare le Strutture, è stato predisposto un facsimile di comunicazione, che potrà essere personalizzato in base al caso concreto, da inviare tempestivamente alla stazione appaltante. […]";*
- *"Fermo restando quanto esposto al paragrafo 4* [ndr. "Modalità di pagamento"]*, sulla base del prospetto comunicato dalla Sede, la stazione appaltante, nei limiti dell'importo disponibile già comunicato all'INAIL, deve provvedere al pagamento tramite accredito sul conto corrente della Sede che ha attestato l'irregolarità. [...]";*

RICHIAMATA la risoluzione n. 34/E dell'11/04/2012 dell'Agenzia delle Entrate che, al fine di consentire la corretta identificazione nel modello "F24" del soggetto "stazione appaltante" o "amministrazione procedente" che esercita l'intervento sostitutivo, ha istituito a tal fine un apposito codice identificativo, da indicare nella sezione "Contribuente" del modello F24 unitamente al codice fiscale della stessa stazione appaltante/amministrazione procedente, oltre che agli ulteriori dati previsti;

RICHIAMATA, altresì, l'istruzione operativa INAIL, nota prot. INAIL n. 5627 del 28/09/2012, con la quale l'Istituto ha adeguato le modalità di pagamento, in sede di intervento

sostitutivo della "stazione appaltante" ex art. 31, commi 8 bis e 3, del D.L. 69/2013, in virtù della sopra richiamata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, prevedendo che la stazione appaltante debba "*effettuare il versamento all'INAIL delle irregolarità accertate sul DURC compilando il modello F24* […]";

TENUTO CONTO che nell'ambito dell'istruttoria condotta rispetto alle posizioni degli operatori economici riconosciuti a suo tempo beneficiari del contributo una tantum e il cui DURC ha segnalato irregolarità-inadempienze contributivo-previdenziali, sono state sin qui riscontrate, in generale, **tre diverse casistiche**:

a) la posizione contributivo-previdenziale dell'impresa/operatore risulta **irregolare nei confronti di un solo Istituto previdenziale** e l'importo complessivo del **contributo una tantum** di cui la stessa impresa è stata riconosciuta beneficiaria risulta **inferiore (<) all'importo dell'irregolarità** segnalata nel DURC acquisito:
- in tal caso il cd. intervento sostitutivo nei confronti dell'Istituto previdenziale interessato avviene mediante pagamento in favore di quest'ultimo dell'intero importo del contributo che sarebbe spettato all'operatore economico interessato;

b) la posizione contributivo-previdenziale dell'impresa/operatore risulta **irregolare nei confronti di un solo Istituto previdenziale** e l'importo complessivo del **contributo una tantum** di cui la stessa impresa è stata riconosciuta beneficiaria risulta **superiore (>) all'importo dell'irregolarità** segnalata nel DURC acquisito:
- in questo caso occorre procedere al cd. intervento sostitutivo in favore dell'Istituto interessato sino a concorrenza dell'importo dell'irregolarità segnalata nel DURC (i.e. quindi mediante pagamento di un importo inferiore a quello che sarebbe stato versato complessivamente a titolo di contributo);

c) la posizione contributivo-previdenziale dell'impresa/operatore è **irregolare nei confronti di più Istituti previdenziali** e l'importo complessivo del **contributo una tantum** di cui la stessa impresa è stata riconosciuta beneficiaria è **inferiore (<) all'importo dell'irregolarità** risultante dal DURC:
- in tal caso occorre procedere al cd. intervento sostitutivo nei confronti di ciascuno degli Istituti coinvolti, effettuando un calcolo proporzionale che determini l'incidenza percentuale, rispetto al totale dell'irregolarità risultante dal DURC, dell'importo dell'inadempienza che risulta nei confronti di ciascun singolo Istituto: sulla base delle percentuali così individuate, va determinata la quota-parte della somma dovuta (i.e. quota-parte dell'importo complessivo del contributo una tantum) da versarsi a ciascuno degli Istituti creditori a titolo di intervento sostitutivo;

SOTTOLINEATO, dunque, che solamente nelle ipotesi "*sub* a)" e "*sub* c)" – ovverosia quando l'importo che il Comune dovrebbe versare a titolo di contributo una tantum è inferiore all'importo della/e inadempienza/e risultante/i da DURC – il pagamento in sede di intervento sostitutivo da parte di questo Ente nei confronti dell'Istituto o degli Istituti previdenziali coinvolti avverrà "a copertura" integrale dell'importo complessivo che l'Ente stesso, appunto, avrebbe dovuto liquidare direttamente all'operatore economico di volta in volta interessato, con la conseguenza che null'altro sarà più dovuto nei confronti di tale impresa;

PRECISATO altresì, per contro, che nell'ipotesi "*sub* b)" – ovverosia quando l'importo che il Comune dovrebbe versare a titolo di contributo una tantum è superiore all'importo della/e inadempienza/e risultanti da DURC – sarà necessario, successivamente all'esercizio del cd. intervento sostitutivo nei confronti dell'Istituto interessato e una volta eventualmente "recuperata" la regolarità contributiva dell'impresa/soggetto contribuente in questione (i.e. acquisito DURC regolare), che questo Ente proceda direttamente alla liquidazione, nei confronti dell'operatore, della

somma residua dovuta (differenza tra l'importo complessivo del/i contributo/i a suo tempo riconosciuto/i e l'importo versato all'Istituto in sede di intervento sostitutivo);

RILEVATO che, con riguardo ad ulteriori molteplici imprese fatte oggetto di controlli nell'ambito delle attività istruttorie da ultimo condotte, è stato acquisito apposito DURC che segnala inadempienze delle posizioni contributivo-previdenziali nei confronti sia di INPS che di INAIL, per un importo complessivo superiore a quello del contributo una tantum di cui tali imprese sono state riconosciute beneficiarie (casistica "sub c");

DATO ATTO che l'Ufficio Commercio – in particolare ai fini dell'esercizio del cd. intervento sostitutivo ex art. 31, commi 8 bis e 3, del D.L. 69/2013 nei confronti di INAIL – ha provveduto a prendere preventivi contatti con i competenti Uffici territoriali di tale Istituto al fine di avere maggiori informazioni in merito alle condizioni ed alle modalità operative per l'esercizio del cd. intervento sostitutivo rispetto alle posizioni delle imprese di cui trattasi;

TENUTO CONTO che con Determinazione Dirigenziale n. 1647 dell'8/05/2024 si è provveduto al pagamento, a titolo di intervento sostitutivo ex art. 31, commi 8-bis e 3, D.L. 69/2013, a favore di INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - per n. 13 (tredici) posizioni di operatori/soggetti contribuenti il cui DURC ha segnalato inadempienze contributivo-previdenziali nei confronti di tale Istituto, per una somma complessiva di € 965,04;

DATO ATTO, altresì, che l'Ufficio Commercio ha successivamente provveduto ad avviare formalmente l'iter per addivenire all'esercizio del cd. intervento sostitutivo, trasmettendo alla sede INAIL di Rovigo e alla sede INAIL di Venezia Terraferma un apposito modulo di "comunicazione preventiva" (come da format allegato all'istruzione operativa INAIL, nota prot. INAIL n. 2029 del 21/03/2012, denominato "Allegato 2") per ciascuna delle ulteriori imprese il cui DURC ha segnalato irregolarità contributivo-previdenziali, in particolare con specificazione dell'importo – calcolato con le modalità previste per la casistica "*sub c)*" – da farsi oggetto di liquidazione direttamente nei confronti dell'Istituto;

VISTE la nota prot. 40775 del 21/05/2024 indirizzata alla sede INAIL di Rovigo e la nota prot. 42671 del 28/05/2024 indirizzata alla sede INAIL di Venezia Terraferma con le quali questo Ente ha provveduto a trasmettere n. 3 (tre) comunicazioni preventive, predisposte su appositi format, per altrettante posizioni di imprese il cui DURC ha segnalato inadempienze contributivo-previdenziali nei confronti dell'Istituto in questione;

VISTE le note pervenute a mezzo Pec da parte della sede INAIL di Rovigo in data 27/05/2024, acquisite al protocollo di questo Ente con nn. 42497 e 42498 e da parte della sede INAIL di Venezia Terraferma in data 29/05/2024, protocollo n. 43010, con cui sono stati trasmessi gli appositi moduli che riportano i "dati per il pagamento", indicando per ognuno dei n. 3 (tre) operatori/soggetti contribuenti l'importo dell'irregolarità contributivo-previdenziale originariamente segnalato nel DURC (e nella relativa comunicazione preventiva) e fornendo, altresì, indicazioni specifiche sulla modalità di compilazione dell'apposito modello "F24EP";

PRECISATO che, rientrando le imprese di cui trattasi nella casistica "*sub c*", il cd. intervento sostitutivo ex art. 31, commi 8-bis e 3, del D.L. 69/2013 è esercitato in tale sede tenendo conto della sussistenza, in capo alle imprese/operatori economici, di inadempienze anche nei confronti di INPS – e del parallelo esercizio del cd. intervento sostitutivo, con separati atti, anche nei confronti di tale Istituto – e, dunque, alla luce delle modalità sopra richiamate (*sub c*), il pagamento avviene per la quota parte dell'importo dovuto che corrisponde all'incidenza percentuale, rispetto al totale dell'irregolarità risultante dal DURC, dell'importo dell'inadempienza registrata nei confronti di INAIL;

RITENUTO di procedere in tale sede alla liquidazione degli importi dovuti ad INAIL, a titolo di "intervento sostitutivo", ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, commi 8-bis e 3, del D.L. 69/2013, in riferimento a **n. 3 (tre) posizioni di operatori economici** in precedenza riconosciuti destinatari del contributo una tantum, ma la cui posizione contributivo-previdenziale evidenzia irregolarità, come da DURC acquisiti e da note INAIL di trasmissione dei cd. moduli "dati per il pagamento", secondo quanto dettagliatamente indicato nel prospetto allegato (**Allegato 1**), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e di dati ulteriori e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento), **così per una somma complessiva di € 172,92**;

DATO ATTO che il pagamento in favore di INAIL a titolo di "intervento sostituivo" – pagamento che questo Ente effettua non in proprio, ma in via sostitutiva rispetto all'adempimento del contribuente – dovrà in particolare avvenire, per ciascuna delle n. 3 (tre) posizioni di imprese/operatori economici indicate nell'Allegato 1, mediante apposito modello "F24EP" debitamente compilato, parimenti in allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e di dati ulteriori e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento);

PRECISATO che, rientrando le n. 3 (tre) imprese di cui trattasi nella casistica *"sub c"* sopra descritta, il cd. intervento sostitutivo ex art. 31, commi 8-bis e 3, del D.L. 69/2013 è esercitato in tale sede tenendo conto della sussistenza, in capo alle imprese/operatori economici, di inadempienze anche nei confronti di INPS – e del parallelo esercizio del cd. intervento sostitutivo, con separati atti, anche nei confronti di tale ultimo Istituto – e, dunque, alla luce delle modalità sopra richiamate (i.e. casistica sopra descritta e identificata come "*ipotesi sub c)*", per ciascuna posizione interessata il pagamento avviene per la quota parte dell'importo dovuto che corrisponde all'incidenza percentuale, rispetto al totale dell'irregolarità risultante dal DURC, dell'importo dell'inadempienza registrata nei confronti di INAIL;

PRECISATO, altresì, che pertanto, rispetto alle posizioni degli operatori economici in parola, i pagamenti a titolo di intervento sostitutivo nei confronti degli Istituti coinvolti andranno "a copertura" integrale dell'importo complessivo che il Comune di Rovigo avrebbe dovuto liquidare direttamente a ciascun operatore in parola come contributo una tantum, con la conseguenza che null'altro sarà dovuto nei confronti di ciascuno di tali operatori economici;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241;

VISTI il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali dell'Ente e lo Statuto del Comune;

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

VISTE:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023 di "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026 e Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026 con i relativi allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024 di "Approvazione piano esecutivo di gestione 2024/2026 – assegnazione dotazioni finanziarie", immediatamente esecutiva;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024, di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026 (PIAO), immediatamente esecutiva, e successive integrazioni;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di dare atto, alla luce degli esiti dell'istruttoria condotta, che sussistono i presupposti per l'esercizio del cd. intervento sostitutivo, ex art. 31, commi 8 bis e 3, del D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito in L. 09/08/2013, n. 98, nei confronti di INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con riferimento alle posizioni di n. 3 (tre) operatori economici precedentemente risultati beneficiari del contributo una tantum nell'ambito dei bandi approvati da questo Ente, ma per i quali è stata accertata un'inadempienza contributivo-previdenziale nei confronti della stessa INAIL in base ad apposito DURC acquisito, così come individuati nell'allegato prospetto (**Allegato 1)**, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e di dati ulteriori e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento);

3. di dare atto che il pagamento a titolo di "intervento sostitutivo" in favore di INAIL avviene, in tale sede, con riferimento a ciascuna delle suddette n. 3 (tre) posizioni di operatori/soggetti contribuenti il cui DURC, per l'appunto, ha segnalato irregolarità nei confronti di tale Istituto, per l'importo appositamente indicato/confermato dalla stessa INAIL in ogni "modulo dati pagamento" trasmesso a riscontro di specifica comunicazione preventiva effettuata da questo Ente, come da documentazione in atti dell'Ufficio Commercio e il tutto come analiticamente e dettagliatamente indicato nell'allegato prospetto (**Allegato 1**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile;

4. di disporre pertanto il pagamento in favore di INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede legale a Roma (RM), P.IVA 00968951004, a titolo di intervento sostitutivo ex art. 31, commi 8-bis e 3, D.L. 69/2013, delle somme specificatamente indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento con riferimento a ciascuna delle n. 3 (tre) posizioni relative ad altrettanti operatori economici/imprese a suo tempo riconosciuti beneficiari del contributo una tantum, ma il cui DURC ha segnalato inadempienze contributivo-previdenziali nei confronti dell'Istituto, il tutto come risultante dal prospetto in allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile (**Allegato 1**), per una somma complessiva di **€ 172,92**;

5. di dare atto che il pagamento da parte di questo Ente a titolo di "Intervento sostitutivo" avviene non in proprio, ma in via sostitutiva rispetto all'adempimento del contribuente, come peraltro precisato dalle Istruzioni operative INAIL del 21/03/2012, 03/10/2013 e 28/09/2012 citate in premessa;

6. che il pagamento in favore di INAIL a titolo di intervento sostituivo dovrà in particolare avvenire, per ciascuna delle n. 3 (tre) posizioni di imprese/operatori economici indicate nell'Allegato 1, mediante apposito modello "F24EP" debitamente compilato, parimenti in allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e di dati ulteriori e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento);

7. di precisare che la citata spesa complessiva di **€ 172,92** trova copertura con i fondi di cui al **Cap./Art. 360150/1510**, denominato *"Sussidi al commercio (trasferimenti correnti ad altre imprese) per emergenza Covid 19"*, del Bilancio 2024-2026, esercizio 2024, codice piano finanziario P. Fin. U.1.04.03.99.999, come di seguito indicato:

- quanto ad **€ 32,50** mediante **impegno di spesa codice 190222/2020** *"Erogazione contributi ad imprese ammesse - Allegato A"*;
- quanto ad € **140,42** mediante **impegno di spesa codice 190224/2020** *"Erogazione contributi ad imprese ammesse - Allegato B"*;

8. di dare atto che le n. 3 (tre) imprese per cui si procede, in tale sede, ad effettuare il pagamento a titolo di intervento sostitutivo in favore di INAIL rientrano tra gli operatori economici/soggetti contribuenti il cui DURC ha segnalato irregolarità-inadempienze anche nei confronti di INPS (in particolare, casistica descritta in narrativa *"sub c"*), ragione per cui, essendo l'intervento sostitutivo esercitato per ciascuna posizione interessata anche nei confronti dell'ulteriore Istituto previdenziale coinvolto (con distinto provvedimento, per l'importo appositamente previsto e con le modalità e tempistiche specificate), i pagamenti a titolo di intervento sostitutivo (nei confronti di INPS e di INAIL) andranno "a copertura" integrale dell'importo complessivo che il Comune di Rovigo avrebbe dovuto liquidare direttamente a ciascun operatore in parola come contributo una tantum, con la conseguenza che null'altro sarà dovuto nei confronti di ciascuno di tali operatori economici;

9. di evidenziare che il pagamento in favore di INAIL a titolo di intervento sostitutivo della suddetta complessiva somma di € 172,92, da effettuarsi mediante appositi modelli "F24EP" debitamente compilati che figurano in allegato al presente atto, deve avvenire preferibilmente entro il mese di Giugno 2024, ciò tenendo conto che rispetto alle posizioni delle imprese in questione – di cui all'Allegato 1 alla presente – è in corso l'esercizio del cd. intervento sostitutivo, altresì, nei confronti di altri Istituti previdenziali (i.e. INPS) e stante, dunque, la necessità di garantire una "contiguità temporale" nei pagamenti e nelle conseguenti comunicazioni con gli Istituti coinvolti;

10. di dare atto, altresì, che per le ulteriori imprese riconosciute beneficiarie del contributo una tantum nei cui confronti dovessero, nel prosieguo dell'istruttoria, essere riscontrate inadempienze contributive nei confronti di uno o più Istituti previdenziali, si procederà, analogamente a quanto fatto con il presente provvedimento, ad effettuare il cd. intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 31, commi 8-bis e 3, del D.L. 69/2013, con le modalità e tempistiche di volta in volta previste da ciascuno Istituto;

11. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile e per gli adempimenti di competenza;

12. di dare atto, altresì, che la pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/ Provvedimenti dei dirigenti;

14. di dare atto che la presente determinazione:

- è soggetta a pubblicazione, unitamente ai dati connessi al presente provvedimento, sul sito web comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- va pubblicata all’albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale